



M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrate:

- Dott. Alfredo ROCI - Presidente -
- Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
- Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
- Dott. Francesco Maria FIORETTI - Rel. Consigliere -
- Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere -

00396/01

Oggetto

[Empty box for subject]

R.G.N. 3094/97

Cron. 770

Rep. 135

Ud. 09/06/00

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

EUROPCAR INTERRENT LEASE Srl, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso l'avvocato

TONUCCI MARIO, che la rappresenta e difende, giusta

delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

DIMA SIMMA SpA in amministrazione straordinaria, in

persona dei Commissari Straordinari, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso

l'avvocato LAIS FABIO, che la rappresenta e difende

unitamente all'avvocato CAVALLI GINO, giusta delega a

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. IL SOLE 24 ORE

per diritti L. 3000

il 12 GEN. 2001

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. [Signature]

per diritti L. 3000

il 12 GEN. 2001

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. [Signature]

per diritti L. 3000

il 12 GEN. 2001

IL CANCELLIERE

2000

1256



marginale del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 299/97 del Tribunale di TORINO,
depositata il 17/01/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/06/2000 dal Consigliere Dott. Francesco
Maria FIORETTI;

udito per il ricorrente, l'Avvocato Tonucci, che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente, l'Avvocato Lais, che ha
chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ricorso in Cassazione

da parte di **TONUCCI**

per danni **3.000**

il **23 MAR. 2001**

IL CANCELLIERE



0155783

LIRE 1500



0155782

IL CASO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 7.10.1995 e notificato il successivo 27.10, la Europcar Interrent Lease s.r.l. proponeva opposizione, ex artt. 209-98 legge fallimentare ed 1 l. 3 aprile 1979 n. 95, allo stato passivo della Dima Simma s.p.a. in amministrazione straordinaria, esponendo:

- di avere stipulato con detta ultima società, in data 4.3.1992, due contratti collegati, aventi ad oggetto il noleggio a lungo termine di vari automezzi (il primo) e la correlativa fornitura di servizi operativi di assistenza e manutenzione (il secondo);
- di essere creditrice, per canoni insoluti, di complessive lire 17.252.930, di cui lire 9.324.952 per l'utilizzo degli automezzi in epoca successiva all'apertura della procedura concorsuale (30.11.93);
- di aver ricevuto dai commissari la comunicazione della ammissione al passivo, in via chirografaria, per complessive lire 17.252.930;
- che detto provvedimento era illegittimo, perché non teneva conto del fatto che si trattava di credito prededucibile, posto che i contratti erano proseguiti in capo ai commissari, che se ne erano avvalsi nella continuazione dell'impresa:

Tanto premesso, la esponente chiedeva che, in riforma dello stato passivo, il credito sopra indicato fosse ammesso in prededuazione; in subordine, che fosse riconosciuta la prededucibilità quantomeno per i canoni contrattuali maturati successivamente all'apertura dell'amministrazione straordinaria.

I commissari dell'amministrazione straordinaria si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione ed eccependo che, nella specie, era applicabile la regola generale di sospensione dei rapporti pendenti ex art. 72 legge fall.;



che i contratti, dei quali essi non si erano avvalsi, erano stati disdettati fin dal marzo 1993.


Il Tribunale di Torino respingeva la proposta opposizione allo stato passivo, osservando che non poteva trovare applicazione, nella fattispecie, la disciplina (eccezionale) della prededuzione per le consegne già avvenute, di cui all'art. 74, 2° comma, legge, fall., sia perché il contratto in oggetto non poteva essere ricondotto alla figura tipica del contratto di somministrazione, sia, innanzitutto, perché i commissari non erano subentrati nel contratto.

Avverso detta sentenza la Europcar Interrent Lease s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. La Dima Simma s.p.a. in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso. Entrambe hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 72 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, degli artt. 1559-1570 e degli artt. 1571-1606, nonché omessa motivazione in relazione all'art. 111 Cost.. Secondo la ricorrente il Tribunale di Torino, rigettando la domanda di opposizione allo stato passivo, sarebbe incorso in violazione di legge, avendo negato sia la relazione strutturale tra il contratto stipulato con la Dima Simma ed il contratto di somministrazione, sia la possibilità di estensione analogica della disposizione contenuta nell'art. 74 legge fall..

Nel negare la relazione strutturale tra il contratto di somministrazione ed il contratto in parola e, quindi, la loro assimilabilità ai fini dell'applicazione dell'art. 74 legge fall., il tribunale avrebbe omesso di motivare congruamente e logicamente il proprio decum, affermando apoditticamente che nel contratto di



somministrazione “l'erogazione periodica e continuativa della prestazione non costituisce una mera modalità esecutiva caratterizzante rapporti sinallagmatici tra loro diversi, ma attiene alla causa stessa del contratto”, senza peraltro dare alcun senso giuridico alle proprie proposizioni e richiamandosi in modo del tutto improprio all'elemento dirimente della “causa”.

Secondo la ricorrente, poi, il principio, per cui tutti i crediti anteriori alla apertura della procedura subiscono il trattamento concorsuale, non potrebbe portare all'esclusione della estensione analogica della disciplina derogatoria, dettata dall'art. 74 legge fall., ad un contratto assimilabile a quello di somministrazione.

Ciò perché il beneficio (prededucibilità anche del credito maturato prima dell'apertura della procedura concorsuale) concesso in relazione al contratto di somministrazione (e a quello di vendita a consegne ripartite) troverebbe particolare giustificazione in primo luogo nella utilità o necessità delle prestazioni per l'impresa soggetta alla procedura concorsuale (in relazione al fine della conservazione del patrimonio ed anche al vantaggio della celerità e correttezza delle operazioni concorsuali) ed in secondo luogo nel carattere unitario del contratto stesso, che non permetterebbe una netta scissione e, quindi, collocazione delle prestazioni e controprestazioni in due diversi periodi e sotto due diversi regimi (par condicio creditorum e pagamento in prededuzione).

Deduce, infine, la ricorrente che il tribunale avrebbe concluso per l'esclusione del subingresso dei commissari dell'amministrazione straordinaria nel contratto con l'Europcar con una motivazione contraddittoria e logicamente inconsistente.

Devesi esaminare preliminarmente la eccezione di tardiva proposizione del controricorso, interessando la riduzione dei termini alla metà, prevista per il ricorso dall'art. 99 della legge fall., anche il controricorso.



L'eccezione deve essere ritenuta destituita di fondamento, atteso che l'art. 99 della legge fall. dispone che il termine per proporre il ricorso in cassazione è ridotto alla metà, senza prevedere espressamente alcuna deroga alla disciplina del termine per la notifica del controricorso, dettata dal cod. proc. civ.. Nel silenzio del legislatore fallimentare deve essere ritenuto che per la notifica del controricorso resta fermo il termine (rispettato dal controricorrente) previsto dall'art. 370 cod. proc. civ., non potendosi applicare al controricorso la riduzione alla metà del termine prevista per il ricorso dall'art. 99 della legge fall., trattandosi di disposizione eccezionale - posto che deroga alla disciplina generale del termine per proporre ricorso per cassazione - e, quindi, insuscettibile di applicazione analogica.

Anche il complesso motivo di ricorso è infondato.

La sentenza impugnata ha escluso l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 74 della legge fall. - là ove stabilisce che il curatore che subentra nel contratto di somministrazione deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute - perché il contratto in questione (frutto di un collegamento negoziale tra noleggio di lungo termine e fornitura di servizi di assistenza e manutenzione) non sarebbe assimilabile a quello di somministrazione e, perché, in ogni caso la norma citata, avendo carattere eccezionale, non sarebbe suscettibile di estensione analogica.

Tali conclusioni meritano di essere condivise.

Ogni contratto è caratterizzato da una propria causa ed individuato da questa.

Pertanto un contratto può essere assimilato ad un altro solo quando sia l'uno che l'altro perseguano il medesimo intento pratico, il che può avvenire nel caso in cui attraverso un negozio indiretto o un collegamento negoziale si realizzi lo stesso



intento pratico, che viene normalmente perseguito attraverso un altro negozio giuridico.

Tanto basta per escludere l'assimilabilità del contratto in questione al contratto di somministrazione, atteso che questo obbliga il somministrante ad eseguire a favore dell'altra parte, dietro corrispettivo, prestazioni periodiche o continuative (art. 1559 cod. civ.), mentre quello in esame obbliga una parte a far godere all'altra, dietro corrispettivo, una cosa mobile per un tempo determinato.

Ma neppure dal punto di vista strutturale i due contratti potrebbero essere assimilati tra loro, atteso che il primo richiede la periodicità o continuità di determinate prestazioni, mentre nel secondo la prestazione principale si esaurisce con la consegna (quindi con una prestazione istantanea) della cosa che sarà utilizzata, poi, da chi la ha ottenuta in noleggio.

Giustamente, inoltre, la sentenza impugnata ha escluso la possibilità di applicare analogicamente la disciplina di cui all'art. 74 della legge fallimentare.

Tale disposizione, infatti, prevedendo la possibilità di pagare in prededuzione anche le prestazioni effettuate prima dell'inizio della procedura concorsuale e ciò in deroga al principio generale di cui all'art. 2741 cod. civ., secondo il quale i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, deve ritenere norma di carattere eccezionale e, quindi, inapplicabile oltre i casi in essa considerati (art. 14 preleggi).

Sostiene la ricorrente che i commissari dell'amministrazione straordinaria sarebbero subentrati nel contratto de quo e che, quindi, almeno i canoni maturati successivamente alla procedura concorsuale sarebbero dovuti in prededuzione, ai sensi dell'art. 72 della legge fallimentare.



Anche tale tesi è destituita di fondamento, avendo la corte di merito escluso, che, in mancanza di una dichiarazione espressa, la volontà di proseguire il rapporto potesse desumersi da fatti concludenti.

Giustamente la corte ha ritenuto che dal solo fatto che il contratto non fosse stato immediatamente disdettato non poteva univocamente dedursi, in mancanza di prova della acquisita conoscenza della sua esistenza da parte dei commissari non appena la Dima Simma s.p.a. è stata posta in amministrazione straordinaria, la volontà dei commissari stessi di proseguire nel rapporto.

Per quanto precede il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata, perché soccombente, alle spese del giudizio di cassazione, che, tenuto conto del valore della lite, possono essere liquidate in complessive lire....., di cui lire 3.000.000 per onorari.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessive lire...~~3.100.000~~....., di cui lire 3.000.000 per onorari.

Così deciso in Roma il 9 giugno 2000.

Il Consigliere estensore

Alessandro Fioretti

Il Presidente

Roberto De Falco

[Signature]

[Signature]



UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2
Ricevuto in data 13 FEB. 2001 4.
cl. n. 7595 versato S. 200000
DUECENTONOVANMILA
P. Il Dirigente
(Dessa Maria Grazia...)
Il Responsabile
(P. M. Prossimo)

250000
10000
290000